

## **MOZIONE**

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9-11 ottobre 2014,

### **PREMESSO**

- che per la legge di riforma della professione forense l'avvocato è un libero professionista che svolge la propria attività in libertà autonomia e indipendenza;
- che lo svolgimento della professione forense è subordinato all'iscrizione in apposito Albo;
- che l'esercizio della professione in maniera effettiva, continuativa, abituale e prevalente è condizione di mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

### **TENUTO CONTO**

- che molti avvocati, specialmente giovani, esercitano la professione in forma di collaborazione continuativa, ma precaria, presso un avvocato o un'associazione professionale;
- che risulta l'esigenza di garantire il decoro e la dignità nell'esercizio della professione forense in ogni sua forma e di valorizzare, al contempo, il ruolo dell'avvocato collaboratore all'interno dell'organizzazione dello studio legale;
- che la legge di riforma della professione forense non ha disciplinato forme alternative di esercizio della professione;
- che risulta, quindi, la necessità di colmare questa lacuna legislativa, fornendo un'organica e sistematica disciplina della collaborazione professionale dell'avvocato.

### **DELIBERA**

di dare mandato al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo preposto a dare attuazione alle delibere del Congresso Forense e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere ogni iniziativa, presso tutte le sedi competenti, di promuovere l'adozione di una modifica della legge professionale che

## PREVEDA

- la possibilità per l'avvocato di svolgere la professione forense anche in forma di collaborazione stabile e continuativa con un avvocato o un'associazione professionale, nel rispetto, comunque, della libertà, dell'autonomia e dell'indipendenza sanciti dalla legge professionale;
- la stipula di un contratto in forma scritta ("*contratto di collaborazione professionale*") da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza dell'avvocato collaboratore, per la verifica della sua conformità ai canoni deontologici, quanto all'adeguatezza del compenso e delle altre condizioni ivi previste;
- una sanzione disciplinare per il mancato adeguamento del contratto di collaborazione professionale alle prescrizioni rese dal Consiglio dell'Ordine in sede di verifica della sua conformità;
- una sanzione disciplinare per lo svolgimento di una collaborazione professionale con un avvocato in violazione dell'obbligo di stipula del contratto in forma scritta;
- le ipotesi di incompatibilità che impediscono l'assunzione o la prosecuzione del mandato, relativamente ai clienti dell'avvocato o dell'associazione professionale per la quale è svolta la collaborazione, nonché la durata massima delle suddette incompatibilità;
- gli obblighi di segreto professionale e di rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali;
- la deducibilità fiscale per l'avvocato e per l'associazione professionale dei costi per i premi assicurativi per la copertura del rischio responsabilità professionale, infortunio e malattia; per i contributi previdenziali forensi; nonché per le spese di formazione e di specializzazione, eventualmente sostenuti in favore dell'avvocato collaboratore.